



**IL TRIBUNALE**  
**DI**  
**NAPOLI NORD**  
**-Terza Sezione Civile-**

Nella persona del Giudice, dott. Arminio Salvatore Rabuano,  
ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nel processo n. 5645 Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 avente a  
oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c. e vertente tra le seguenti parti

Giuseppe Carione nella qualità di Presidente Delegato del Comitato festeggiamenti  
Maria SS. Di Casaluce (C.F.: 90053140613), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,  
dall'Avv. Antonio Mencocco (C.F. [REDACTED]), con domicilio eletto ai  
sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;

**RICORRENTE**

**E**

Michele Verolla, c.f. VRI MHL 57A21 B916, quale legale rappresentante della  
Parrocchia di Santa Maria ad Nives, Presidente pro tempore del Comitato Festeggiamenti  
Maria SS. di Casaluce, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Santoro, c.f. SNT RR  
80P17 I234 S, e dall'Avv. Gaetano Crisileo, c.f. CRS GTN 89C18 I234 E, con domicilio  
eletto ai sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli  
nord;

**RESISTENTE**

**FATTI RILEVANTI**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Giuseppe Carione ha dedotto che

-in data 17.08.2020 veniva costituito il Comitato festeggiamenti Maria SS Di Casaluce e il ricorrente aveva assunto la veste di Presidente Delegato;

-che nella lettura degli atti provenienti dai precedenti comitati evidenziava al Presidente pro tempore, Don Michele Verolla, la mala gestio del denaro pubblico, la violazione di ogni obbligo di rendicontazione con evidenti ed ingiustificati ammanchi e, in particolare: 1) occultamento e/o distruzione di registri di rendiconti e documenti; 2) residui di cassa presuntivamente non rendicontati relativi ad un ventennio di mala gestio pari ad 800/900 mila euro; 3) registrazioni simulate di atti costitutivi e statuti; 4) debiti contratti e non onorati per la somma di € 3.500,00; 5) impegni assunti e non onorati con i portantini concernenti il dono di un mantello della Madonna da confezionarsi con le offerte dei devoti per complessivi € 4.500,00, mantello, peraltro, mai realizzato e residui di cassa non restituiti; 6) gestione opaca della Caritas Parrocchiale; 7) opaca rendicontazione, tenuta e custodia del tesoretto votivo della Madonna (ori, argenti e cimeli donati dai devoti); 8) irriverenze collettive in spregio all'immagine della chiesa; 9) emersione di consistenti fondi pubblici (comune di Casaluce, presidenza del Consiglio dei Ministri, regione Campania e CEI) per circa € 4.300.000,00 destinati alla Parrocchia di Santa Maria ad Nives; 10) processione della Madonna di Casaluce organizzata senza autorizzazione alcuna del Comitato, senza autorizzazione della Conferenza Episcopale Campana e dall'Autorità di Polizia”;

-che il Presidente pro tempore, Don Michele Verolla, emetteva in modo arbitrario e illegittimo il provvedimento di estinzione del comitato Festeggiamenti Maria SS. di Casaluce in contrasto con le previsioni statutarie;

-che sussisteva il periculum in mora e, in particolare, il rischio “di perdere l'esercizio libero delle sue funzioni di presidente delegato del comitato in vista dello svolgimento in data 15 giugno 2022 della festa religiosa collegata alla traslazione della Madonna di Casaluce, da Casaluce ad Aversa... la violazione del principio di trasparenza in quanto (ndr. la comunità) non verrebbe mai a sapere come siano stati spesi ed impiegate le offerte per la realizzazione della festa... il diritto dell'istante è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile atteso che il ricorrente attualmente non riesce a dialogare con il Presidente-Parroco e non riesce ad organizzare i preparativi per la festa

del 15 Giugno 2022...la mancata valutazione della presente istanza cautelare potrebbe nuocere non poco al corretto affidamento degli incarichi in vista della festività del 15 Giugno 22. Il ritardo nell'ottenimento della pronuncia invocata, infatti, priverebbe il ricorrente ed il Comitato tutto del diritto-dovere di organizzare la predetta festa e la comunità di Casaluce della possibilità di poterne beneficiare liberamente. Si potrebbe addirittura pensare al peggio, ovvero che la stessa possa essere organizzata da persone estranea al comitato le quali senza autorizzazione alcuna si ritroverebbero a gestire una ingente somma di denaro pubblico senza darne rendicontazione alcuna alla comunità”.

Il Tribunale con decreto del 25 maggio 2022 rigettava l'istanza di emissione del decreto di concessione della misura cautelare inaudita altera parte e fissava l'udienza del 7 giugno 2022.

Con memorie depositata in data 1 giugno 2022 si costituiva in giudizio il parroco Don Michele Verolla il quale deduceva

-il difetto di strumentalità del ricorso ex art. 700 c.p.c., atteso che la controparte avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del Parroco;

-l'assenza del pregiudizio imminente e irreparabile tenuto conto che il provvedimento era stato adottato dal Parroco oltre sei mesi prima del deposito del ricorso;

-la legittimità del provvedimento tenuto conto che lo statuto, all'art. 10 prevedeva: “Il Comitato si scioglie allo scadere della durata prevista dal presente Statuto salvo diverso parere del Parroco Presidente... In presenza di gravi motivi pastorali e dopo aver sentito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale, il Presidente-Parroco ha facoltà di sciogliere anzitempo il Comitato al fine di favorirne il rinnovamento”. Parte resistente evidenziava, quindi, che egli “in ragione dei contrasti sorti in seno allo stesso (ndr. comitato) ha legittimamente provveduto allo scioglimento dell'Ente in accordo con l'Ordinario Diocesano, intimando invano tra l'altro la consegna di tutte le somme versate dal Promotore, attualmente nella disponibilità del ricorrente sig. Carione”.

Nel concludere, Don Michele Verolla domandava: “a)valutare in via preliminare la propria competenza e nel caso dichiarare la competenza a favore del Tribunale della Segnatura; b)valutare nel caso di rigetto della eccezione di incompetenza a favore del Tribunale della Segnatura, la presenza dei presupposti necessari previsti per legge circa lo

strumento ex art. 700 c.p.c.; c) esaminare la regolarità della legittimazione del ricorrente e la necessità o meno del coinvolgimento di tutti gli ex componenti del Comitato; d) in subordine valutare anche l'esistenza del conflitto di interesse e l'incompatibilità del ricorrente nei confronti del Presidente promotore del Comitato, dovuti alla presenza di dissensi sfociati in denunce alle quali sono succedute iscrizioni di notizie di reati presso l'Ufficio di Procura del Tribunale di Napoli Nord; e) dare atto dell'insussistenza di alcun motivo di urgenza tale da giustificare l'uso dello strumento processuale adottato, in quanto l'evento religioso dedotto a sostegno della tutela richiesta nel presente giudizio, previsto per il 15 giugno 2022, evento per il quale è interessata la Parrocchia ricevente di Aversa per eventuali festeggiamenti che esulerebbero dalle prerogative proprio dell'ex Comitato Festeggiamenti Maria SS. di Casaluce; f) dichiarare allo stato il ricorso inammissibile ed infondato con conseguente rigetto dello stesso salvo il merito”.

Svoltasi l'istruttoria, il giudice si riservava.

## **RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE**

### **1. Oggetto del ricorso**

Con il ricorso ex art. 700 c.p.c. Giuseppe Curione ha domandato al Tribunale: “In via di assoluta urgenza, stante i presupposti: 1) accertare e dichiarare, anche inaudita altera parte, mancando il tempo necessario per la comparizione delle parti in considerazione dell'imminente inizio dei preparativi in vista della festa del 15.06.2022, l'illegittimità del provvedimento de quo impugnato, per tutte le suesposte motivazioni e per l'effetto ordinare al Presidente-Parroco di astenersi dal porre in essere comportamenti ostruzionistici e di perseguire gli interessi e lo scopo del Comitato Festeggiamenti Maria SS. di Casaluce così come statuito e disciplinato con l'atto costitutivo e lo statuto del 17.08.2020”.

Con il ricorso in esame, il Tribunale ritiene, interpretando la domanda di Giuseppe Curione, che egli abbia voluto

-contestare la legittimità del provvedimento con il quale il Parroco, don Michele Verolla, ha disposto l'estinzione/scioglimento del comitato;

-ottenere in nome e per conto del comitato il riconoscimento del potere di organizzare la festa religiosa relativa alla “traslazione dell'icona della Madonna di Casaluce” del prossimo 15 giugno 2022.

È necessario, per una compiuta disamina della domanda del Curione, tenuto conto anche dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Verolla, svolgere una preliminare analisi delle seguenti questioni:

-se l'impugnazione del provvedimento di scioglimento del comitato di celebrazioni delle feste religiose rientri nel concetto di materia ecclesiastica per la quale l'art. 2.1. L. 121/85 riserva la giurisdizione alla Chiesa cattolica;

-i limiti entro i quali il giudice italiano possa, nell'ambito del procedimento cautelare, conoscere e applicare le norme dell'ordinamento straniero.

### **1.1. Questione di giurisdizione**

Con riferimento alla prima questione, assumono rilievo sul piano normativo le seguenti disposizioni

-l'art. 7 Cost. secondo cui “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”;

-l'art. 1 L. 121/85 secondo cui “1. La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese”;

-l'art. 2.1. secondo cui: “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”;

-l'art. 10 L. 1985 n. 222 che stabilisce: “Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o

di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme”.

La lettura congiunta delle disposizioni indicate consente di affermare che il legislatore con il concetto di materia ecclesiastica abbia avuto riguardo al complesso di norme che fondano e regolano l'ordinamento della Chiesa e, quindi, il potere della Chiesa di disciplinare

- la propria organizzazione ovvero l'organizzazione di enti non riconosciuti costituiti dall'autorità ecclesiastica;
- l'esercizio pubblico del culto sia in forma diretta sia tramite enti non riconosciuti costituiti dall'autorità ecclesiastica;
- l'esercizio del ministero e del ministero spirituale.

È stato affermato in giurisprudenza, con un orientamento che questo giudicante condivide, che la norma concordataria riconosce la piena libertà e autonomia della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici nel perseguimento della propria “missione pastorale, educativa e caritativa” con la conseguenza che sussiste la materia ecclesiastica nel caso in cui si controverta sull'applicazione delle norme di diritto canonico che regolano in modo diretto il fondamento e le modalità di esercizio da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici del potere spirituale sulla comunità dei fedeli (cfr. Cass. sentenza 2006/2166 che ha affermato la norma concordataria, che riconosce la piena libertà ed autonomia della Chiesa Cattolica e degli enti ecclesiastici nel perseguimento della propria “missione pastorale, educativa e caritativa”, è poco conferente nel caso di specie, nel quale la promozione di attività ricreative e sportive, essenzialmente finalizzate a favorire l'aggregazione dei giovani presso le strutture parrocchiali, costituisce un mezzo solo indiretto per la realizzazione delle finalità istituzionali sopraindicate, svolgendosi in concreto con modalità non dissimili da quelle connotanti le analoghe attività di altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel mondo dello sport e della ricreazione. Le limitazioni, derivanti dal diritto comune, allo svolgimento di siffatte attività, non peculiari della Chiesa cattolica, devono pertanto ritenersi intrinsecamente inidonee a dar luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità, che la norma concordataria di cui alla L. n. 121 del 1985, art. 2, in ottemperanza al dettato

costituzionale, ha inteso garantire, pur senza comportare, come è stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza penale di questa Corte (v., in particolare, sulla ricorrente questione, in parte analoga a quella oggetto della presente controversia, dell'eccedenza nell'uso delle campane oltre i limiti della normale tollerabilità, agli effetti dell'art. 659 c.p.: Cass. 1<sup>^</sup> pen. n. 3261/94, n. 848/96, n. 2316/98, n. 443/01), la rinuncia da parte dello Stato italiano alla tutela di beni giuridici primari, anche garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà privata e quello alla salute (la cui tutela anche rientra tra le esigenze perseguite dalla disciplina dettata dall'art. 844 c.c.) l (la cui tutela anche rientra tra le esigenze perseguite dalla disciplina dettata dall'art. 844 c.c.). Dalle suesposte considerazioni discende che anche la Chiesa cattolica e le sue istituzioni locali, quando iure privatorum utuntur, come nel caso di specie in cui è in discussione l'uso di beni di proprietà privata, soggetti ex art. 831 c.c., in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano (ed, in subiecta materia, nessun privilegio o esenzione il diritto vigente prevede), sono tenuti, al pari degli altri soggetti giuridici, all'osservanza delle norme di relazione e, dunque, alle comuni limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà, tra le quali rientrano quelle di cui all'art. 844 c.c.”).

Nel presente giudizio, il ricorrente, Carione Giuseppe nel rivendicare il potere del comitato di organizzare la festa religiosa relativa alla “traslazione dell'icona della Madonna di Casaluce” ha introdotto una questione che concerne la materia ecclesiastica. Invero, le norme del codice di diritto canonico attribuiscono il potere di organizzare le feste religiose al Parroco il quale può delegare le proprie funzioni a un comitato.

Tale ricostruzione normativa si evince dalla lettura

- del canone n. 447 del codice canonico;
- del canone 455 del codice di diritto canonico;
- dalle norme per le feste religiose della Conferenza Episcopale Campana del 2013 che hanno regolato l'Evangelizzazione della Pietà popolare;
- dalle norme dettate dal Vescovo di Aversa nel documento intitolato “Feste religiose patronali nella Diocesi di Aversa Indicazioni e norme” del mese di aprile del 2022.

I canoni 447, 455 del codice di diritto canonico fondano il potere normativo della Conferenza Episcopale e dei singoli Vescovi con la conseguenza che assumono rilievo le seguenti norme di diritto canonico

1)le norme per le feste religiose della Conferenza Episcopale Campana che hanno regolato, nel 2013, la “Pietà popolare” precisando che “L’espressione “pietà popolare” designa il complesso di manifestazioni, prevalentemente di carattere comunitario, che nell’ambito della fede cristiana si esprime non secondo i moduli e le leggi proprie della liturgia, ma in forme peculiari sorte dal genio di un popolo e dalla sua cultura e rispondenti a precisi orientamenti spirituali di gruppi di fedeli. Essa fa riferimento esplicitamente alla rivelazione cristiana, cioè alla fede in Dio Uno e Trino, in Cristo vero Dio e vero uomo, Salvatore di tutto il genere umano e alla Chiesa, che è in Cristo come sacramento o segno e strumento dell’intima comunione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”. L’emanazione di tali norme è stata resa necessaria per il perseguimento di tale finalità: “Perché le feste religiose siano autentiche celebrazioni di fede incentrate nel mistero di Cristo e siano purificate da infiltrazioni profane” con la conseguenza che è stata ritenuta “indifferibile un’azione pastorale che si proponga di vivere le manifestazioni esterne del culto popolare in modo che siano espressioni autentiche e comunitarie di fede; di formare, con una seria e puntuale catechesi, una sana opinione pubblica sul significato cristiano di questi riti collettivi; di purificare il culto popolare, spesso decaduto a sagra mondana e a fatto di folclore, dalle incrostazioni superstiziose che si sono sovrapposte”. Quindi per perseguire tale scopo i vescovi della Regione Ecclesiastica Campana hanno dettato “norme operative per le comunità ecclesiali riguardanti le feste religiose e le processioni...che sono di esclusiva competenza e autorizzazione dell’Autorità ecclesiastica”.

La normativa è stata dettata, quindi, per

-“Evangelizzare la pietà popolare” realizzando un rapporto continuo e fecondo con la Parola di Dio per orientare la pietà popolare verso la liturgia, che è il “culmine verso cui tende tutta l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana la sua virtù”. È stato sottolineato che la liturgia e la pietà popolare sono due espressioni legittime del culto



cristiano avendo lo stesso scopo che è la glorificazione di Dio e la santificazione dell'uomo;

-per superare il distacco tra culto e vita;

2)il documento del Vescovo di Aversa intitolato “Feste religiose patronali nella Diocesi di Aversa Indicazioni e norme” del mese di aprile del 2022. Le norme sono le seguenti

-l'art. 1 che prevede “1.Poiché la festa deve vivere e crescere come attività celebrativa e come momento di vita religiosa della comunità, il Comitato organizzatore è sempre presieduto dal Parroco, o dal Rettore della chiesa o del santuario, e lavora per attuare quanto concordato in ordine alle finalità della festa Stessa”;

-l'art. 5 che prevede la struttura organizzativa del comitato e precisa che: “All'interno del Comitato devono essere organizzati i diversi compiti che, oltre il Presidente, che sarà sempre il Parroco, prevedono un Vice Presidente, che sostituisce ordinariamente il Parroco nelle attività organizzative; un Segretario che registri e tenga conto di ogni cosa e soprattutto sia responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge ecclesiastica e dalla Legge civile; un Tesoriere che, con il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, gestisca, rendiconti ed abbia la responsabilità amministrativa delle economie realizzate e delle spese da sostenere”;

-l'art. 8 il quale stabilisce che: “Il Comitato programmerà la festa in comunione con il Parroco e con la comunità parrocchiale, avendo, come obiettivo primario, l'edificazione spirituale dei fedeli, rifuggendo dalla tentazione di mirare semplicemente al successo dato dal riuscire ad attirare gente per uno spettacolo o per favorire una qualsiasi altra forma di attività sociale”;

-l'art. 9 il quale dispone che: “Per garantire efficacemente la festa nei suoi significati e nel suo valore, il Comitato sarà l'unico responsabile dell'organizzazione di tutti i suoi diversi momenti. Nel rispetto delle competenze e delle leggi civili collaborerà con gli Enti pubblici preposti alla vita sociale, e potrà avvalersi anche dell'impegno e del contributo di Associazioni di cittadini che siano in condizione di esprimere una loro forma di partecipazione e di contributo alla festa senza fine di lucro e senza mirare ad altri vantaggi”.

La lettura della norme dettate dalla C.E.C. e dal Vescovo di Aversa consente di affermare che

-la festa religiosa si caratterizza per un momento liturgico-celebrativo e per un aspetto ludico-esterno;

-il profilo ludico-esterno è connesso con il momento liturgico e che è riservato al Parroco il coordinamento dei due “poli” della celebrazione religiosa per garantire che l’esercizio del culto da parte dei fedeli, sintetizzato nell’espressione “pietà popolare”, sia orientato sempre verso il momento liturgico;

-è competenza esclusiva del Parroco l’organizzazione del momento ludico-esterno atteso che l’azione pastorale deve conformare la “pietà popolare” garantendo che essa sia espressione di una fede autentica e comunitaria.

Per garantire tali finalità

-si stabilisce che il Parroco è organo necessario del comitato e che il comitato è unico soggetto responsabile dell’organizzazione della festa;

-sono dettate nell’ordinamento canonico norme di disciplina dell’organizzazione della festa dirette a neutralizzare il rischio che la ripetizione ciclica delle modalità di svolgimento della celebrazione si traduca in un mero rito privo di significato religioso e a garantire che con la celebrazione della festa: a) i fedeli ricordino e vivano i “misteri della salvezza” e b) “la Chiesa pellegrina sulla terra proclami la Pasqua del suo Signore” .

In conclusione, il comitato

-è ente che ha il proprio fondamento nella “delega” da parte del Parroco del potere di organizzare la festa come riconosciuto dalle norme citate;

-è ente “non riconoscibile” ai sensi dell’art. 9 L. 222/85;

-svolge ai sensi dell’art. 16 L. 222/85 attività di religione o di culto in particolare, cura il profilo esterno della celebrazione religiosa e assume, quindi, la natura di ente tramite il quale il Parroco esercita le funzioni allo stesso attribuite dal diritto canonico.

Logico corollario è che

-rientrano nella materia ecclesiastica con conseguente giurisdizione del Tribunale competente secondo l’ordinamento canonico le questioni relative:

--al potere di organizzazione del profilo esterno della festa religiosa essendo un potere riservato al Parroco e che questi delega al comitato;

-al potere delle autorità ecclesiastiche sugli organi dell'ente (cfr. art. 10 L. 222/85);

Invece, si applica la legge italiana per la disciplina di tutti gli ulteriori profili afferenti l'organizzazione e l'operatività del comitato.

Con riferimento al caso in esame, il Tribunale osserva, quindi, che

-è riservato a Don Michele Verolla il potere relativo alla cura esterna della festa religiosa con la conseguenza che rientra nella giurisdizione del Tribunale competente secondo l'ordinamento canonico la questione relativa alla spettanza al Parroco ovvero al comitato del potere di organizzare la festa religiosa;

-rientra nella propria giurisdizione la questione relativa alla conformità alla legge italiana dei provvedimenti inerenti non gli organi del comitato ma la "vita" del comitato e, quindi, anche il provvedimento di messa in liquidazione del comitato.

## **1.2.Poteri del giudice italiano ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c.**

Con il ricorso, Carione nel contestare la legittimità del provvedimento del Presidente/parroco don Michele Verolla ha rivendicato il potere del comitato di organizzare la "festa della Madonna di Casaluce".

Con specifico riferimento, quindi, alla questione controversa in ordine alla spettanza al comitato del potere di organizzare la festa religiosa il Tribunale evidenzia che i presupposti, l'oggetto e i limiti del potere di cognizione del giudice italiano, in sede cautelare, su materie di competenza di giudici di ordinamenti stranieri, sono regolati dall'art. 669 ter c.p.c.

L'art. 669 ter co. 3 c.p.c. dispone che: "Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare".

La disposizione in esame prevede

-in modo espresso la competenza del giudice italiano a conoscere la domanda cautelare relativa al giudizio di merito rientrante nella giurisdizione del giudice di un ordinamento straniero;

-che la competenza, sia pure limitata al merito cautelare, del giudice italiano presuppone che la sentenza del giudice dell'ordinamento straniero sia suscettibile di esecuzione forzata e debba essere eseguita nel territorio dello Stato italiano;

-che il giudice applica, nel giudizio cautelare, le norme dell'ordinamento straniero

Tanto premesso, questo giudicante ritiene che non sussiste il presupposto per la decidibilità nel merito cautelare del ricorso nella parte in cui il Carione rivendica la potestà del comitato di organizzare la festa religiosa della Madonna di Casaluce.

Invero, l'eventuale sentenza con la quale il Tribunale della Segnatura dovesse pronunciare la nullità ovvero l'illegittimità del provvedimento di revoca della delega dell'organizzazione della festa religiosa da parte del Presidente/parroco, don Michele Verolla, avrebbe efficacia costitutiva, con la conseguenza che

-il titolo non sarebbe suscettibile di avere esecuzione nel nostro ordinamento ai sensi degli artt. 474 e ss. c.p.c.;

-il Tribunale non ha la competenza fissata dall'art. 669 ter c.p.c.

### **1.3. Legittimità del provvedimento di scioglimento del comitato da parte del Parroco don Michele Verolla**

Il Tribunale rileva che il ricorso del Carione nella parte in cui contesta la legittimità del provvedimento di scioglimento del comitato introduce una questione che rientra nella propria cognizione, tuttavia, esso è inammissibile e infondato.

In particolare, il ricorso è inammissibile atteso che difetta il potere di impugnativa da parte del Carione nella sua qualità di vicepresidente del comitato.

Le norme statutarie, che riproducono le norme dettate dal Vescovo di Aversa, riconoscono al vicepresidente la sola funzione di sostituire il Parroco nel potere di organizzare la festa religiosa, quindi difetta una norma che riconosce al vicepresidente il potere di rappresentanza processuale dello stesso comitato.

Inoltre, il provvedimento di scioglimento del Parroco risulta conforme all'art. 10 dello statuto del comitato.

L'art. 10 cit. nell'attribuire al Parroco il potere di sciogliere il comitato in presenza di "gravi motivi pastorali" ha riconosciuto alla funzione pastorale natura di elemento essenziale rispetto all'esistenza e permanenza in vita del comitato sebbene allo stesso

siano riconosciuti scopi ulteriori a quello relativo all'organizzazione della festa della Madonna di Casaluce.

Quindi, è conforme allo statuto il provvedimento del Parroco che, prendendo atto della revoca della delega della funzione pastorale concernente la cura esterna della festa e della compromissione della "comunione" con gli altri componenti dell'ente, ha disposto lo scioglimento dello stesso comitato (Invero, in questo senso deve essere interpretato il provvedimento del Parroco sebbene nel documento del 2.12.21 si parli di "estinzione" atteso che nella successiva comunicazione del 25.1.22 è utilizzata l'espressione di scioglimento del comitato").

## **2.Periculum in mora**

Infine, questo giudicante evidenzia che difetta il requisito del periculum in mora.

L'art. 700 c.p.c. prescrive la condizione del pregiudizio imminente e irreparabile che comprometterebbe, nel corso del processo "ordinario", il diritto del ricorrente.

La previsione normativa impone sotto il profilo delle difese della parte ricorrente, l'onere di individuare in modo preciso l'elemento in esame con indicazione analitica del diritto che si vuole far valere nel processo ordinario, del pregiudizio, dell'imminenza dello stesso e della sua irreparabilità.

Il concetto di irreparabilità deve essere interpretato nel senso che il pregiudizio derivante dal ritardo dell'emissione del provvedimento di tutela da parte del giudice

- non è suscettibile di reintegrazione in forma specifica;
- non è suscettibile di valutazione patrimoniale;
- è suscettibile di valutazione patrimoniale tuttavia non vi è equivalenza tra interesse leso e interesse risarcitorio;
- in caso di equivalenza tra interesse leso e interesse risarcitorio non è risarcibile in ragione delle condizioni economiche della controparte.

Nel presente processo il ricorrente ha dedotto la sussistenza del periculum in mora affermando che esso consista

- nel pregiudizio per il ricorrente e per il Comitato del diritto-dovere di organizzare la predetta festa;

-nel pregiudizio per la comunità di Casaluce della possibilità di poter beneficiare della festa;

-nel pericolo dell'assegnazione dell'organizzazione della festa a persone estranee al comitato le quali senza autorizzazione alcuna si ritroverebbero a gestire una ingente somma di denaro pubblico senza darne rendicontazione alcuna alla comunità.

Il Tribunale evidenzia che

-non sussiste l'irreparabilità del dedotto pregiudizio tenuto conto che il potere di organizzare la festa religiosa non è funzione propria del ricorrente ma è potere delegato dal Parroco, quindi, non è configurabile alcun pregiudizio all'esercizio di un diritto fondamentale del ricorrente e/o del comitato;

-il pregiudizio alla libertà di culto della comunità dei fedeli non può essere fatto valere in giudizio dal vicepresidente del comitato tenuto conto che il comitato non "entifica" l'interesse dei fedeli alla celebrazione dell'organizzazione della festa religiosa;

-il pericolo di assegnazione dell'organizzazione a persone estranee che potrebbero distrarre le donazioni dei fedeli rappresenta una mera illazione priva di riferimento a concrete circostanze di fatto.

### **3.Spese processuali**

Il Tribunale condanna Giuseppe Carione a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore di Michele Verolla la somma di euro 5.353,00 oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge.

### **P.Q.M.**

-rigetta il ricorso;

-condanna Giuseppe Carione a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore di Michele Verolla la somma di euro 5.353,00 oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge;

Aversa 9 giugno 2022

Il Giudice

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

